

RICEVUTO
23 GEN. 2018

Arbitro Unico
nel ramo della Pittura e gessatura

Nominato giusta l'art. 10 del Contratto Collettivo di Lavoro cantonale (CCL) nel ramo della Pittura e gessatura:

Chiamato a giudicare nella procedura dipendente dalla **decisione di data 20 ottobre 2017** con la quale **la Commissione Paritetica Cantonale (CPC)** nel ramo della Pittura e gessatura ha fatto obbligo alla [REDACTED] di inquadrare il lavoratore [REDACTED] come lavoratore qualificato senza AFC a far tempo dal [REDACTED]

contro

Citati i rappresentanti della ricorrente e della Commissione Paritetica Cantonale all'udienza del 16 gennaio 2018.

Presenti il direttore della CPC, avv. Alessandro Capelli. Per la ricorrente l'Arbitro ne constata l'assenza ingiustificata malgrado regolare citazione.

Chiusa l'istruttoria il 16 gennaio 2018 dopo aver constatato che non vi erano prove da assumere oltre a quelle in atti, allegate al ricorso e allegate alle osservazioni spontanee presentate dalla ricorrente il 4 dicembre 2017, se non l'istoriato salariale del Signor [REDACTED] consegnato dalla CPC in sede d'udienza di discussione, ed avendo espressamente le parti presenti rinunciato a presentare conclusioni scritte e/o essere convocate ad un'udienza finale.

Posti i punti di questione:

se la decisione della CPC di categoria del 20 ottobre 2017 deve essere confermata o annullata e se siano da attribuire spese di procedura, dichiara e pronuncia:

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

Con la decisione in oggetto, la CPC, previo esame dell'intero incarto (aperto, a fronte di quanto emerso in occasione di un controllo di cantiere eseguito il [REDACTED] in [REDACTED] a [REDACTED] dove era attivo un dipendente della ditta interinale ricorrente che stava eseguendo lavori per l'impresa di pittura [REDACTED] e ravvisando violazioni al CCL-CH di categoria, segnatamente nella classificazione salariale di [REDACTED] ha fatto obbligo alla [REDACTED] di inquadrare il lavoratore come lavoratore qualificato senza AFC a far tempo dal [REDACTED]

- 2.- Come detto la fattispecie trae origine da un controllo di cantiere avvenuto in una [redacted] in [redacted] a [redacted] dove stava lavorando la ditta di pittura [redacted] impiegando manodopera interinale messa a disposizione dalla ricorrente. Nel dettaglio e come si evince dal Rapporto di verifica, sul cantiere era presente il Signor [redacted] che stava eseguendo, da solo, dei lavori di tinteggio. Sempre dal rapporto degli Ispettori si evince che il dipendente percepisce un salario orario quale lavoratore ausiliario, lavora presso [redacted] al 100% da due anni e sempre tramite la [redacted]. Le Circostanze come esposte non sono state contestate.

Il rapporto di controllo viene inviato alla CPC di settore per i suoi incombenti. Con scritto 15 novembre 2016 la CPC *“al fine di verificare la corretta applicazione dei disposti contrattuali”* chiede alla ricorrente l’invio delle copie dei mandati di missione, delle buste paga e delle giornaliere di cantiere concernenti il dipendente [redacted] per il 2016.

A fronte della documentazione esaminata e constatato che il dipendente era impiegato a svolgere lavori appaltati alla [redacted] il 14 dicembre 2016 la CPC segnala all’impresa di pittura che il dipendente stava operando sul cantiere in modo autonomo e che quindi avrebbe dovuto percepire il salario di *“lavoratore qualificato senza AFC”* e non quello di ausiliario/manovale. La ditta prende posizione il 12 gennaio 2017 sostenendo che il lavoratore in questione aveva eseguito *“semplici lavori di tinteggiatura a dispersione bianco di soffitto e pareti”* e che *“il lavoratore è stato accompagnato dal nostro responsabile sul posto di lavoro dove ...è stato anche più volte assistito e supportato personalmente dal nostro responsabile al fine di ottenere un lavoro corretto e pulito...”*. Per questo la ditta ritiene corretta la classificazione salariale quale ausiliario.

Ciò premesso, ed al fine di completare l’incarto, la CPC con scritto 24 gennaio 2017 chiede alla ricorrente copia di tutti i mandati di missione stipulati con [redacted]. La richiesta viene evasa il 26 gennaio 2017 con l’invio dei mandati di missione dall’agosto del 2014 al gennaio 2017. Con ulteriore richiesta dell’11 aprile 2017 alla ricorrente viene chiesto di integrare la documentazione già inviata con il *curriculum vitae* di [redacted].

La ricorrente produce un documento dal quale si evince che [redacted] 1968 avrebbe svolto attività presso un artigiano pittore in Italia dal 1987 al 2007, dal 2008 al 2013 avrebbe svolto *“altri impieghi non documentabili”*, dal 2013 al 2014 operato quale pittore estraneo al ramo e dal 2014 avrebbe lavorato per [redacted] tramite contratti interinali quale manovale.

- 3.- Ciò premesso, previo esame della documentazione inviata, con scritto 30 maggio 2017 la CPC ha comunicato alla ricorrente che il dipendente [redacted] *“deve essere classificato come lavoratore qualificato senza AFC”*. A detta della CPC sarebbe emersa un’esperienza lavorativa del dipendente nel settore della pittura di circa 25 anni. A tutta risposta la ricorrente rileva con scritto 26 giugno 2017 che *“il Signor [redacted] non è stato in grado di fornire dati e informazioni attendibili tanto che non ci ha mai fornito il cv in forma cartacea ma le sue esperienze sono state ricostruite verbalmente in fase di colloquio senza darci la possibilità di verificare l’attendibilità delle informazioni ricevute”*. La presa di posizione della ricorrente conclude sottolineando che *“dal*

nostro canto vi rammento che abbiamo degli obblighi nei confronti dei clienti ai quali forniamo il personale. Siamo tenuti a fornire del personale nelle piene competenze e capacità delle mansioni che dovranno svolgere...”

Ciò detto, malgrado le precisazioni fornite, la CPC emette la decisione impugnata.

- 4.- La procedura è pervenuta a questo Arbitro a seguito del tempestivo ricorso interposto dalla ricorrente il 20 novembre 2017 con il quale la stessa si oppone all'inquadramento salariale preteso dalla CPC.

Il sunto del gravame ricalca le osservazioni già presentate, segnatamente che a dire della ricorrente il dipendente [REDACTED] non sarebbe stato in grado di garantire le sue esperienze e capacità nel ramo della pittura “*nonostante la nostra insistenza*” (leggasi della ricorrente).

- 5.- Come detto in entrata la ricorrente non si è presentata all'udienza del 16 gennaio 2018 presentando però delle osservazioni spontanee datate 4 dicembre 2017 dopo che le era stato intimato l'intero incarto messo a disposizione dalla CPC. Le motivazioni esposte nelle osservazioni verranno di seguito riprese se conferenti e necessarie a dirimere la fattispecie.

Terminata l'istruttoria con le modalità ed i tempi elencati in ingresso e constatate le posizioni inconciliabili delle parti, a questo Arbitro non resta che procedere al giudizio sia sul merito, sia sulle spese di procedura.

- 6.- Nessuna contestazione della ricorrente circa l'applicabilità alla fattispecie del CCL-CH di categoria, d'altronde decretato d'obbligatorietà generale.

L'art. 9.1 del CCL-CH prevede che “*I lavoratori sottoposti al presente Contratto collettivo di lavoro al momento dell'assunzione vengono inquadrati in base alle loro attività funzioni e qualifica professionale. L'inquadramento deve essere annotato nel conteggio salariale*”. Sempre la medesima norma giuridica considera Categoria C Manovali/ausiliari quei lavoratori “*che durante un periodo di quattro anni al massimo effettuano lavori ausiliari nel ramo della pittura e gessatura. Trascorsi questi 4 anni avviene automaticamente la promozione nella categoria B*”. La categoria B comprende i Lavoratori qualificati (senza attestato AFC), segnatamente “*coloro che seguono lavori di pittura/gessatura, ma non dispongono dei requisiti richiesti ad un lavoratore qualificato con certificato di capacità...*”

Ora il lavoratore [REDACTED] è stato inserito dalla ricorrente in classe salariale quale “manovale”, ritenuto che, a detta della ricorrente, non avrebbe portato documentazione a comprova dell'esperienza maturata nel settore. La motivazione addotta dalla ricorrente è sconcertante oltre che contraddittoria.

Invero la [REDACTED] pretende da un lato di avere degli obblighi nei confronti dei clienti ai quali fornisce del personale e quindi di essere “*tenuta a fornire del personale nelle*

*piene competenze e capacità delle mansioni che dovranno svolgere... ”. E dall’altro lato assume un lavoratore che andrà a svolgere le propria mansioni in uno specifico ramo edile malgrado questi non sia nemmeno in grado di fornire anche solo una ricostruzione vagamente attendibile dell’attività svolta dal 2008 al 2013 che nel formulario allestito dalla ricorrente viene bellamente liquidata con la dicitura “*vari impieghi non documentabili*”. Da una ditta interinale che fornisce, per sua stessa ammissione, personale alla sola condizione che sia nelle piene competenze e capacità delle mansioni che dovrà svolgere, ci si poteva certo aspettare che non assumesse un dipendente di cui non si riesce a ricostruire buona parte del suo curriculum professionale che avrebbe potuto fornire informazioni determinanti anche sull’affidabilità stessa del lavoratore. La censura cade quindi nel vuoto.*

Di transenna si rileva poi che, guarda caso, il periodo che il lavoratore non riesce a ricostruire corrisponde, come emerge dallo storico richiamato dalla CPC, ad un periodo di lavoro svolto interamente presso la [REDACTED] di [REDACTED] (dal [REDACTED] al [REDACTED]) dove il dipendente ha percepito un salario quale Lavoratore qualificato senza certificato e non di Manovale.

Sempre di transenna non ci si può esimere dal rilevare che la considerazione proprio del periodo che non si sarebbe riusciti a ricostruire avrebbe immediatamente evidenziato che il lavoratore non poteva in nessun modo essere impiegato quale manovale e certamente non lo poteva essere dal [REDACTED]

Indipendentemente dalle dichiarazioni rese da [REDACTED] va detto che l’obbligo delle agenzie di collocamento di applicare il CCL con particolare riguardo ai salari minimi, imponeva ed impone alla [REDACTED] particolare rigore nell’assunzione di dipendenti quando questi non sono in grado (o non vogliono) comprovare il tipo di attività professionale pregressa. A maggior ragione quando, come nel caso di specie, il dipendente abbia dichiarato di essere stato attivo in Italia nel ramo della pittura per ben vent’anni prima di arrivare in Svizzera. Come questo Arbitro ha già avuto modo di sottolineare, anche alla ricorrente, per garantire il rispetto del CCL e non da ultimo una leale concorrenza tra le ditte del ramo, la [REDACTED] non avrebbe dovuto assumere quale manovale un pittore che nel suo curriculum indica un’esperienza professionale di oltre vent’anni nella pittura di cui gli ultimi lavorati in Svizzera e di cui non riesce però a ricostruire l’attività svolta non più di cinque anni prima dell’assunzione che serve proprio a determinare l’inquadramento salariale tra la classe C e al classe B.

L’atteggiamento doveva essere il contrario, segnatamente garantire il rispetto del CCL ed in caso di dubbio rifiutare l’assunzione ed il collocamento; dubbio che non può essere fugato unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dal lavoratore medesimo incombendo, come detto, alla ricorrente di porre in essere tutte le misure necessarie per poter procedere a delle assunzioni conformi al CCL di settore. Una semplice richiesta di informazioni alla CPC sarebbe stata opportuna oltre che necessaria per chiarire se nel periodo che il di pendente non sarebbe riuscito a “*ricostruire*”, questi aveva o meno lavorato in Svizzera per una ditta attiva nel ramo della pittura. Come effettivamente è stato il caso.

A fronte dell’ora “*ricostruito*” curriculum vitae di [REDACTED] e non potendo la ricorrente avvalersi del principio della buona fede considerato quanto esposto, questo

Arbitro respinge il ricorso. Proteggere l'agire della ricorrente significherebbe permettere classificazioni salariali del tutto arbitrarie legittimandole con il solo fatto che il dipendente non sarebbe in grado di fornire un curriculum completo. Il che svuoterebbe di significato il CCL.

- 7.- Per concludere ed in funzione delle motivazioni dianzi esposte questo Arbitro non può che respingere integralmente il ricorso della ricorrente confermando la decisione 20 ottobre 2017 della CPC.
- 8.- Considerato che la procedura si è svolta con un dispendio di tempo rientrante nella norma e senza particolare istruttoria, le spese di giudizio vengono contenute in CHF 500.-- e poste interamente a carico della ricorrente.

Per questi motivi,

SI DECIDE

1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza è confermata integralmente la decisione 20 ottobre 2017 presa dalla CPC nei confronti della [REDACTED]

2. Le spese di CHF 500.-- della procedura ricorsuale sono poste interamente a carico della ricorrente.

3. Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso al Tribunale Federale ex art. 389 CPC.

4. Intimazione:

[REDACTED]
- Commissione Paritetica Cantonale, Bellinzona.

Lugano, 22 gennaio 2018

L'Arbitro Unico

Avv. Davide Corti

